



Circ. n.19/2020

Perugia, lì 30 dicembre 2020

Ai gentili Clienti

Loro Sedi

Oggetto: nuovi criteri per la classificazione in default dei crediti bancari e dei relativi debitori – novità dal 1° gennaio 2021.

Gentile cliente.

il 1° gennaio 2021 entra in vigore definitivamente la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per le banche e gli enti creditizi.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale Rischi ma riguarda le modalità con le quali le banche e gli altri intermediari finanziari devono classificare la clientela a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori. La nuova definizione di default può dunque avere ancora maggiori riflessi sulle relazioni creditizie delle banche con la clientela, comportando da parte delle banche l'adozione di nuove e più stringenti misure assicurare la regolarità del rapporto creditizio.

\* \* \*

Nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo 575/2013 entrato in vigore il 1° gennaio 2014

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, <u>i debitori siano classificati come deteriorati (default)</u> al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
- b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo.

## BUCAIONI SIMONE DOTTORE COMMERCIALISTA



Per quanto riguarda la condizione a), <u>un debito scaduto va considerato rilevante quando</u> l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);

ii) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa)1.

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default<sup>2</sup>.

Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

La nuova definizione di default non modifica come detto nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi<sup>3</sup>, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del "merito di credito" della clientela ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

\* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e/o approfondimento.

Simone Bucaioni

Simon Sanbula

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per PMI, lavoratori autonomi e privati con esposizioni inferiori a un milione di euro, la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per **PMI** con debiti fino ad un milione questa estensione automatica di classificazione in default non è però automatica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La **Centrale Rischi** raccoglie le informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro e tale soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza"; ciò avviene se la banca ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d'Italia.